

CAPITOLO 1

LA CONSECUZIONE DI PROCEDURE CONCURSUALI

1.1 La teoria generale della consecuzione e la consecuzione anomala

Uno degli istituti che all'interno della materia concorsuale ha comportato, e comporta tutt'ora, maggiori difficoltà interpretative e applicative riguarda la possibilità di applicare il c. d. principio di consecuzione tra procedure concorsuali a seguito delle varie riforme che sono intervenute nella legge fallimentare, che ne hanno dapprima modificato i presupposti e, successivamente, anche le finalità, delineando un sistema rivolto maggiormente alla soluzione concordata della crisi d'impresa, riconoscendo all'imprenditore la possibilità di comporre la crisi con tutte le modalità consentite dall'ordinamento.

Difatti, se dapprima un orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto il principio di consecuzione tra procedure in modo da consentire che gli effetti di una procedura si saldassero con quelli della procedura successiva, considerando la sentenza dichiarativa di fallimento quale atto terminale non già di due o più procedure connesse, ma di una singola procedura originata dall'unica crisi dell'impresa, a partire dalle modifiche apportate alla originaria normativa fallimentare del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la possibilità di riconoscere a tale successione di diverse procedure alternative al fallimento, che fossero sfociate in definitiva in un fallimento, la consecuzione degli effetti della procedura originaria quale circostanza evoluta della medesima crisi originaria, veniva fortemente criticata.

La consecuzione permaneva, pertanto, solo come frutto di una interpretazione giurisprudenziale che non trovava riferimenti normativi. Però, con le modifiche introdotte nel 2012, è stata inserito un nuovo comma all'art. 69 *bis* l. fall. che, a detta di alcuni, ha riconosciuto *de iure condito* la possibilità di consecuzione tra il concordato preventivo e il fallimento, perlomeno per quanto riguarda la possibilità di

retrodatare al momento della domanda di concordato il periodo rilevante ai fini della revocatoria fallimentare, in modo da garantire una maggiore tutela dei creditori.

Tra le novità introdotte con le modifiche alla normativa fallimentare si è altresì assistito all'ingresso nell'ordinamento concorsuale di nuovi istituti, tra i quali si segnalano il concordato "con riserva" ai sensi dell'art. 161 c. 6 l. fall. e gli accordi di ristrutturazione dei debiti regolati, inizialmente, con pochi commi all'art. 182 *bis* l. fall. Di conseguenza, in dottrina e in giurisprudenza, è sorto il problema di verificare se anche in presenza di tali strumenti fosse possibile riconoscere i principi della consecuzione.

Ulteriori dibattiti hanno riguardato, ai fini della consecuzione, le ipotesi in cui alla presentazione del concordato con riserva fosse seguita la presentazione di un concordato pieno o al riconoscimento di taluni effetti della consecuzione nel caso di plurime procedure di concordato infruttuosamente succedutesi. Medesime controversie si sono sollevate in merito agli accordi di ristrutturazione, per i quali, preliminarmente, si è dibattuto in merito all'inserimento nell'alveo delle procedure concorsuali.

Relativamente a tale stato di cose non si è raggiunta un'interpretazione unanime e una soluzione non sembra essere stata trovata nemmeno con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza¹ che ha, però, da un lato, il merito di aver consentito

¹ Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155, la cui entrata in vigore era prevista per settembre 2020, poi rinviata nel settembre 2021 e che, a seguito del d.lgs. 147/2020 è stata ulteriormente rinviata nel 2022. La riforma, nei suoi tratti essenziali, si pone di dare un più ampio respiro agli strumenti normativi a disposizione degli imprenditori, affiancando alle soluzioni dell'insolvenza dell'impresa, strumenti di gestione della crisi che consentano una gestione anticipata della crisi mediante le c. d. "procedure di allerta" e un controllo centralizzato di essa da parte dell'OCRI (Organismo per la Composizione della Crisi, istituite presso le Camere di Commercio), al fine di permettere agli imprenditori di avviare negoziazioni contando sull'aiuto di esperti nel settore della ristrutturazione aziendale e di favorire trattative volte all'individuazione di soluzioni negoziali di composizione della crisi. Si induce, così, sempre più l'imprenditore, sulla scia delle riforme che hanno introdotto procedure alternative al fallimento quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis*, i piani attestati di risanamento *ex art. 67 c. 3 lettera d) l. fall* o ancora il concordato preventivo "con riserva" e in "continuità" *ex artt. 161 c. 6 e 186 bis l.fall*, a effettuare negoziazioni con i debitori che consentano di uscire dalla crisi senza dover azzerare il proprio avviamento e contando sulla continuità delle proprie operazioni. Viene inoltre eliminato il riferimento al fallimento quale procedura concorsuale e integralmente sostituito dall'espressione "liquidazione giudiziale".

di chiarire e armonizzare talune interpretazioni contrastanti relativamente ad alcuni istituti della consecuzione, ai quali, pertanto, si presterà attenzione nel corso della trattazione.

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale ha riguardato essenzialmente, come detto, la sopravvivenza di una serie di effetti comuni tra le procedure che si susseguono, così da considerare tali procedure come legate da un vincolo unitario e non come autonome.

Pertanto, il presente lavoro, dopo aver illustrato l'evoluzione del principio di consecuzione e gli effetti principali che da questo derivano, si prospetta di verificare alcune ipotesi che possono essere definite come "anomale" in ragione del fatto che si discostano dall'originario principio giurisprudenziale e in quanto il dibattito in ordine alla loro applicabilità non si è risolto e si riscontrano tutt'ora interpretazioni differenti.

Anomalia che può consistere nella mancata riconduzione alla natura concorsuale dell'istituto o nel caso in cui manchi un decreto di apertura, alla mancata esistenza di una vera e propria procedura.

Dette ipotesi anomale riguardano, primariamente, l'applicabilità dei principi della consecuzione in caso di fallimento successivo a una proposta di concordato inammissibile o rinunciato, nell'ipotesi "anomala" in cui l'inammissibilità o la rinuncia intervengano prima del decreto di ammissione ai sensi dell'art. 163 l. fall. Successivamente si procederà ad illustrare le contrastanti opinioni in relazione al riconoscimento della consecuzione tra un concordato con riserva e il fallimento, anche nell'ipotesi in cui alla presentazione della domanda di concordato *ex* 161 c. 6 l. fall., dichiarato inammissibile o improcedibile, consegua il fallimento. Ulteriore ipotesi di consecuzione anomala riguarda la dichiarazione di fallimento a seguito di una serie di concordati infruttuosamente succedutisi.

La trattazione si chiuderà, poi, con l'illustrazione dei problemi relativi al riconoscimento della consecuzione tra il fallimento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nelle distinte fattispecie in cui ciò può avvenire.

Detta esposizione sarà, inoltre, accompagnata dalla illustrazione di una serie di effetti che, come detto sopravvivono nella procedura consecutiva, consentendo di considerare le procedure in consecuzione come legate da un vincolo unitario.

1.1.1 Il principio giurisprudenziale ante riforme 2005-2007

La consecuzione tra procedure in ambito concorsuale si riferisce a un principio giurisprudenziale risalente agli anni Cinquanta secondo il quale, a talune condizioni, determinati effetti prodotti in una procedura sopravvivono anche in un'altra, quando, a causa dell'incapacità della procedura originaria di perseguire i propri scopi, se ne apre successivamente un'altra.

L'espresso riconoscimento della consecuzione è avvenuto soltanto con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 che ha introdotto all'art. 69 *bis* un secondo comma secondo cui: *<<nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67 primo e secondo comma l. fall., e 69 l. fall. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese>>*.

Tale norma ha attribuito rilevanza, a livello normativo, al principio di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e il fallimento, che era stato originariamente recepito solamente a livello giurisprudenziale in una nota pronuncia della Suprema Corte² secondo la quale *<<ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure dà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decorreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria>>*.

In principio, dunque, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva elaborato l'orientamento secondo cui le procedure che si susseguono l'un l'altra sono collegate da un vincolo di unitarietà e, pertanto, riteneva che *<<la dichiarazione di fallimento*

² Cassazione civile, 27 ottobre 1956, n. 3981 in *Rivista di diritto commerciale* 1957 n. 7-8, p. 302.

che segua all'esperimento infruttuoso del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata [ora abrogata, NdA] dà luogo ad un fenomeno non di mera successione cronologica, bensì di consecuzione di procedimenti, i quali, seppur formalmente distinti, costituiscono sotto il profilo funzionale due fasi di un procedimento unitario>>». Di conseguenza, detta consecuzione non comportava la nascita di una nuova procedura, ma di più fasi all'interno di un unico procedimento, con la conseguente sopravvivenza di una serie di effetti comuni tra il concordato preventivo e/o l'amministrazione controllata, e il fallimento consecutivo.

Pertanto, nel silenzio della legge, che si limitava solamente a stabilire varie ipotesi in cui era possibile o necessario che una procedura si convertisse in un'altra diversa, la giurisprudenza si è mossa nel verso di predisporre un sistema di regole chiaro e conforme al dettato normativo che consentisse l'unitarietà, almeno processuale, ma per certi versi anche sostanziale, dei procedimenti consecutivi.

La genesi di questo principio, come segnalato nel caso risalente al 1956, trovava infatti il suo fondamento nell'omogeneità della situazione d'insolvenza che era alla base delle procedure che si susseguivano e dalla possibilità di dichiarare il fallimento *ex officio* una volta accertata l'impossibilità di raggiungere lo scopo previsto dalla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Difatti, il presupposto oggettivo del fallimento e del concordato preventivo era individuato nello stato di insolvenza e alla procedura minore poteva accedere solamente l'imprenditore insolvente ritenuto "meritevole". Qualora, però, la procedura concordataria non avesse raggiunto i fini sperati, la dichiarazione di fallimento sarebbe stata automatica e contestuale alla pronuncia che portava a termine il concordato in quanto un ulteriore accertamento non veniva richiesto a tali fini. Così, infatti, recitava l'originario articolo 160 l. fall., <<*L'imprenditore che si trova in istato di insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo*>>. Per quanto riguarda l'automaticità della dichiarazione di fallimento, accertata la mancata possibilità di prosecuzione del

concordato, norma di riferimento era l'art. 186 c. 3 del vecchio testo della legge fallimentare.

La *ratio* di tali disposizioni nasceva, innanzitutto, dall'esigenza di tutelare la massa dei creditori dall'insuccesso di una precedente e diversa procedura concorsuale mediante la cristallizzazione delle posizioni attive e passive presenti in un momento anteriore al fallimento, così da poterle assoggettare ad una eventuale, successiva liquidazione concorsuale e, inoltre, nasceva anche dal fatto che la riconosciuta possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato non poteva tradursi in un pregiudizio per i creditori, nel caso in cui il concordato fosse sfociato nel fallimento.

Esempio più importante di tale condizione era rappresentato dalla conseguenza di retrodatare al momento iniziale della precedente procedura il computo del periodo sospetto previsto per le azioni revocatorie fallimentari, e ciò al fine di evitare che i creditori subissero delle preclusioni sorte a causa del tempo perduto per aver inutilmente esperito la procedura di concordato preventivo.

Infatti, tali soluzioni miravano a proteggere gli interessi della massa dei creditori dai pregiudizi derivanti dall'apertura di un nuovo procedimento che comunque presupponeva la dichiarazione di uno stato di insolvenza uguale a quello che aveva segnato l'ammissione alla prima procedura. Gli effetti di questa, dunque, <<*non potevano pertanto restare vanificati dalla sola circostanza che la statuizione che aveva accertato il fallimento fosse intervenuta a distanza di tempo dalla effettiva sussistenza dello stesso stato di insolvenza*>>³. Per tale motivo la giurisprudenza, supportata dalla dottrina maggioritaria⁴, appariva concorde nel sostenere la

³ Così I. L. Nocera, *Il principio della consecuzione di procedure: l'unitarietà dei procedimenti di concordato preventivo e fallimento* in *Diritto fallimentare e delle società commerciali* 2012 n. 2, p. 246.

⁴ *Ex plurimis* Cass. 16 aprile 2003, n. 6019, in *Fallimento*, 2004, 644; Cass. 11 giugno 2004, n. 11090, in *Dir. fall.*, 2006, 72; in dottrina L. Guglielmucci, *Fallimento consecutivo ad amministrazione controllata e decorrenza dei termini a ritroso per l'esercizio delle azioni revocatorie*, in *Fall.* 1990 n. 5, p. 473.

retrodatazione degli effetti sostanziali della successiva sentenza dichiarativa di fallimento alla apertura della prima procedura.

Per di più, il principio in esame era stato riconosciuto dalla quasi totalità della giurisprudenza anche in presenza di una procedura di amministrazione controllata⁵, al fine di consentire ai creditori che avevano erogato credito all'imprenditore nel corso dell'amministrazione controllata di godere, nel successivo fallimento, della prededuzione dei loro crediti. Ciò in quanto, seppur con qualche difficoltà iniziale data dal differente presupposto oggettivo tra le due, si riteneva che la "temporanea difficoltà di adempiere", che era presupposto richiesto per accedere alla ormai abrogata amministrazione controllata, rappresentasse semplicemente una diversa gradazione dello "stato d'insolvenza" in quanto situazione temporanea e reversibile (mentre il presupposto per la dichiarazione di fallimento era una difficoltà ad adempiere "definitiva") e come tale inidonea a escludere la configurabilità della consecuzione di procedure anche nell'ipotesi che a detta amministrazione controllata seguisse il fallimento.

Tale identità di presupposti legittimava, dunque, una comunanza di condizioni sostanziali per cui la dichiarazione d'insolvenza si riteneva pronunciata sin dall'origine, pur in mancanza di una espressa definizione di legge che prevedesse tale anticipazione, avvalendosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 67 l. fall., nella parte in cui fa decorrere il periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare dalla data di dichiarazione di fallimento, quale atto di accertamento dello stato di insolvenza, per estenderlo alla data di ammissione al concordato, in quanto

⁵ L'amministrazione controllata era una procedura prevista dalla legge fallimentare (abrogata con il d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.) per le imprese che si trovavano in una situazione di temporanea difficoltà a adempiere alle proprie obbligazioni e che presentavano però serie possibilità di ripresa. In queste circostanze questa procedura risultava preferibile non solo al fallimento, che mirava tendenzialmente alla cancellazione dell'impresa, ma anche al concordato preventivo che realizzerebbe il salvataggio dell'impresa grazie a un sacrificio dei creditori. Invece con l'amministrazione controllata, attraverso un controllo nella gestione d'impresa, il legislatore mirava a ottenere un duplice scopo: il pagamento integrale dei creditori, seppure differito nel tempo, e il mantenimento in vita dell'impresa.

considerato parimenti fondato sull'accertamento del medesimo stato di insolvenza, secondo una valutazione "a posteriori" effettuata dal giudice.

Detto orientamento giustificava, di conseguenza, ulteriori deroghe al principio secondo cui gli effetti del fallimento si producono dal giorno del deposito in cancelleria, per quel che riguarda il debitore fallito, e per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Dall'impostazione così assunta: il termine iniziale per il computo del periodo sospetto legale delle azioni revocatorie fallimentari veniva fatto decorrere dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, non già dalla dichiarazione di fallimento; la sospensione degli interessi convenzionali e legali prodotta dalla presentazione della domanda di concordato preventivo continuava ad operare nel successivo fallimento ; il divieto di compensazione tra i crediti anteriori alla proposta di concordato ed i debiti successivi permaneva anche nel fallimento dichiarato successivamente; gli atti compiuti dal debitore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 167 l. fall. non potevano essere assoggettati all'azione revocatoria fallimentare⁶.

Dunque, pare evidente che il problema della consecuzione tra fallimento e concordato venne in origine affrontato dalla giurisprudenza al fine di verificare la possibilità di retrodatare gli effetti della dichiarazione di fallimento al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, con la conseguente anticipazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria alla data di ammissione della prima delle procedure concorsuali⁷.

In conclusione, già nella vigenza della normativa anteriforma è stato il principio di unitarietà delle procedure concorsuali, basandosi sul fatto che queste presentavano un innegabile nucleo fondamentale comune, cioè lo stato di insolvenza dell'imprenditore, che, nel caso di loro consecuzione, ha consentito di far risalire all'apertura della prima gli effetti di quella finale.

⁶ Così A. Nigro- D. Vattermoli in *Diritto della crisi delle imprese: Le procedure concorsuali*, Milano 2018, p. 424.

⁷ *Ex plurimis* Cass. 16 aprile 2003, n. 6019, cit.; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2437 in *Italggiure.it*

1.1.2 Le riforme dal 2005 al 2007

Il vento riformatore intervenuto tra il 2005 e il 2007 ha messo in seria discussione la stabilità del principio della *consecutio* tra procedure concorsuali.

Con il d.l. 35/2005 il legislatore ha, infatti, da un lato, mutato il presupposto oggettivo del concordato preventivo, sostituendo all'insolvenza lo stato di crisi⁸, senza, peraltro, inizialmente definire tale condizione e, dall'altro, ha previsto che in caso di esito infausto del concordato preventivo la successiva dichiarazione di fallimento non potesse essere dichiarata senza una previa istanza da parte dei creditori o del pubblico ministero.

Dunque, in aggiunta al problema della diversità del presupposto oggettivo del concordato preventivo rispetto al fallimento, si doveva tenere in considerazione il fatto che, nelle ipotesi di esito svantaggioso del concordato preventivo, la dichiarazione di fallimento non poteva più essere contestuale al provvedimento di chiusura della precedente procedura, essendo necessario un intervento dei creditori o del pubblico ministero.

L'intervento riformatore ha, inoltre, inciso notevolmente sulla natura del concordato preventivo, accentuandone la natura privatistica di accordo tra debitore e maggioranza dei creditori e intervenendo nel rapporto tra le varie procedure concorsuali. Precedentemente, infatti, la procedura in esame non aveva alcuna finalità preventiva di risoluzione dello stato di insolvenza, essendo del tutto irrilevante il risanamento o meno dell'impresa, ma era prevista unicamente per sottrarre alcuni debitori "meritevoli" dagli effetti rovinosi del fallimento, né comportava problemi di coordinamento in virtù dell'automatica dichiarazione di fallimento.

⁸ l'art. 160, comma 1, l. fall., richiede ora per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo l'esistenza di uno stato di crisi dell'imprenditore, a differenza della disciplina previgente che faceva riferimento allo stato di insolvenza.

Si ricordi, poi, che la tesi della consecuzione si fondava in primo luogo sulla constatazione che lo stato di insolvenza fosse esistente sin dall'inizio dell'apertura del concordato, giungendo alla dichiarazione di fallimento senza soluzione di continuità, e in secondo luogo, sulla presunzione che l'intera vicenda concorsuale, con il fallimento succeduto alla procedura minore, costituisse un procedimento unitario volto sin dall'inizio a tutelare e a garantire la *par condicio creditorum*.

Per tale motivo la dottrina ha dibattuto sulla compatibilità della nuova normativa con il principio di consecuzione.

Da una parte, alcuni autori⁹ hanno sottolineato come tramite l'introduzione di un differente presupposto oggettivo quale è lo stato di crisi (nozione, quest'ultima, più ampia dello stato di insolvenza, in quanto ricomprende anche situazioni ad essa prodromiche e per la quale il dato normativo originariamente non offriva una esatta definizione) e la scomparsa dell'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento *ex art. 162 l. fall.*, fossero venuti a mancare i fondamenti che giustificavano la considerazione unitaria delle procedure e, dunque, non era più possibile sostenere che il decreto di ammissione al concordato potesse contenere un accertamento dello stato di insolvenza del debitore.

Come segnalato da autorevole dottrina¹⁰, il legislatore, tramite le novelle introdotte al concordato preventivo, <<*ha sostituito l'automatismo che caratterizzava la disciplina anteriforma con una necessaria valutazione del giudice circa la presenza della insolvenza e delle manifestazioni di volontà del pubblico ministero o dei creditori*>>.

Difatti il tribunale fallimentare, in caso di interruzione della procedura concordataria, era tenuto a valutare, nel contraddittorio delle parti e su impulso delle stesse, la sussistenza nel caso specifico dello stato di insolvenza, e ciò prima di dichiarare il fallimento del debitore, non potendo più automaticamente e d'ufficio dichiararne il

⁹ In questi termini A. Nigro - D. Vattermoli, *opera citata*, Milano, 2018, p. 331; anche D. Galletti, *La revoca dell'ammissione al concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2009 p. 730.

¹⁰ Così G. Ciervo, *Quale destino per il principio di consecuzione di procedure concorsuali?* in *Fall.* 2012 n. 2., p. 52.

fallimento, dovendo provvedere in tal senso unicamente su impulso del pubblico ministero o di un creditore e dopo aver scrutinato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento, come stabilito dal novellato art. 162 c. 2 l. fall.¹¹

Altre voci, diversamente, sostenevano che tale diversità di presupposti non incidesse sull'operatività del principio in quanto: *<<l'unità concettuale delle procedure determina che il fallimento rappresenti il naturale sviluppo della procedura minore e che la consecuzione sussiste qualora sia accertato che lo stato di insolvenza fosse già manifesto al momento dell'apertura della prima procedura>>*¹².

Tali interpreti non ritenevano decisiva l'eliminazione dell'automatismo della dichiarazione di fallimento che contraddistingueva il principio in origine, in quanto, diversamente, avevano elaborato l'orientamento secondo cui le procedure che si susseguono sono collegate non solo cronologicamente ma anche da un vincolo di interdipendenza ed unitarietà. Secondo tale dottrina¹³, detto legame consente, pertanto, di equiparare i due requisiti oggettivi in quanto lo stato di crisi ricomprende uno stato di insolvenza che può essere reversibile o irreversibile, e, in caso di esito infruttuoso della procedura minore, tale circostanza legittima a richiedere la dichiarazione di fallimento originata dalla stessa crisi economica che aveva determinato la richiesta di concordato, intendendo così il requisito della continuità *<<in senso finalistico e teleologico piuttosto che in senso cronologico>>*, come già affermato dalla giurisprudenza anteriforma¹⁴, e lo stato di crisi come prodromico allo stato di insolvenza.

¹¹ *Nel caso in cui il debitore non venga ammesso al concordato il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore*

¹² Così F. Di Marzio, *La crisi dell'impresa. Questioni controverse di diritto fallimentare*, Padova, 2010, p. 435.

¹³ S. Bonfatti – P. Censoni, *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Padova, 2006.

¹⁴ Cass. 26 giugno 1992, n. 8013 in *Fall.*, 1992, 1027, secondo cui la consecuzione, quale fenomeno di unificazione delle procedure concorsuali sulla base dei medesimi presupposti soggettivi e oggettivi, non sarebbe esclusa *“dal mero fraporsi di un intervallo di tempo intercorso tra le stesse, quando la seconda procedura sia, comunque, espressione della medesima crisi economica della prima; pertanto un intervallo di tempo trascorso tra il termine dell'amministrazione controllata e l'inizio del successivo concordato preventivo, convertito dopo l'ammissione in fallimento, non sarebbe idoneo ad escludere la predetta consecuzione”*.